

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE SECONDA BIS

Registro Ordinanze:3373/2008
Registro Generale: 4986/2008

nelle persone dei Magistrati

EDUARDO PUGLIESE **Presidente**
RAFFAELLO SESTINI **Consigliere**
MARIANGELA CAMINITI **1^Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **03 Luglio 2008**

Visto il ricorso 4986/2008 proposto da:

ASSOCIAZIONE SABINA FUTURA ED ALTRI
AMBRA RENATO
ZURZOLO ANNA

rappresentato e difeso da:

BAILO AVV. FEDERICO
BONIFAZI AVV. MASSIMILIANO

con domicilio eletto in ROMA

VIA GEMANICO, 184
presso
BONIFAZI AVV. MASSIMILIANO

contro

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

rappresentato e difeso da:
STELLA RICHTER AVV. PAOLO
MANCINI AVV. ERMANNNO
con domicilio eletto in ROMA

N.R.G. «RegGen»

V.LE G. MAZZINI, 11
presso
STELLA RICHTER AVV. PAOLO

COMUNE DI FARA SABINA
rappresentato e difeso da:
MANCINI AVV. ERMANNO
con domicilio eletto in ROMA
V.LE G. MAZZINI, 11
presso STELLA RICHTER AVV. PAOLO

COMUNE DI MONTELIBRETTI

PROVINCIA DI RIETI
rappresentato e difeso da:
GUIDONI AVV. ANTONELLA
con domicilio eletto in ROMA
VIALE MAZZINI, 6
presso la sua sede

REGIONE LAZIO
rappresentato e difeso da:
CARBONE AVV. BENEDETTO GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
V.LE DI VILLA GRAZIOLI, 13
presso la sua sede

e con l'intervento ad opponendum di
PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA SPA
rappresentato e difeso da:
CARBONE AVV. BENEDETTO GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della delibera del CdA n. 26 del 7.3.2008, comunicata il 14.3.2008.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI FARA SABINA
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI
PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA SPA
PROVINCIA DI RIETI
REGIONE LAZIO

N.R.G. «RegGen»

Udito il relatore 1^ Ref. MARIANGELA CAMINITI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d'udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il danno lamentato dai ricorrenti non presenta le caratteristiche del pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell'adozione della tutela cautelare, anche alla luce della comparazione degli opposti interessi e della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato in relazione al progetto definitivo impugnato per il quale, tra l'altro, non è ancora stata avviata la fase dell'esecuzione.

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 03 Luglio 2008

Il Presidente

L' Estensore